

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata – di regola – nella prima seduta dopo l'elezione, stabilisce, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il numero e le competenze per materia delle commissioni consiliari permanenti, fatte salve le commissioni di cui agli articoli 16 e 16bis dello statuto.
2. E' istituita inoltre la Conferenza dei capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o suo delegato.
3. I capigruppo sono individuati con le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto comunale. I gruppi oltre al consigliere capogruppo individuano anche un vice capogruppo che lo sostituisce in tutti i casi di assenza e/o impedimento.
4. I membri delle Commissioni sono esclusivamente consiglieri comunali.

ART. 2 – CONFERENZA CAPI GRUPPO

1. La Conferenza dei capigruppo, in ordine ai problemi istituzionali del Comune, ha i seguenti compiti principali:
 - a) segnalazioni circa l'organizzazione dei lavori consiliari o di commissione;
 - b) segnalazione alla Giunta delle deliberazioni che possono avere carattere d'urgenza;
 - c) gestione politica degli strumenti informativi comunali;
 - d) problemi concernenti rapporti con enti sovracomunali.

ART. 3 – COMPETENZE PER MATERIA

1. Le Commissioni consiliari permanenti, nelle materie di loro competenza, operano con le modalità stabilite dall'art. 15 dello Statuto.
2. Nel caso in cui la proposta riguardi materia di competenza di più commissioni o ne sia controversa o dubbia l'appartenenza, il Presidente del Consiglio, sentiti i capi gruppo, promuove la convocazione congiunta di più Commissioni per le determinazioni del caso.
3. In caso di convocazione di commissione congiunta la seduta sarà presieduta dal Presidente di Commissione più anziano di età.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione è composta da almeno un commissario per ogni gruppo presente in Consiglio Comunale.
2. I commissari sono designati con criterio proporzionale, secondo quanto stabilito dal 6° comma dell'art. 38 del d. lgs. N. 267/2000.

3. Ogni Consigliere Comunale ha diritto di essere componente effettivo di almeno una Commissione.
4. In caso di votazione, il commissario o i commissari presenti ed appartenenti al medesimo gruppo esprimono complessivamente tanti voti quanti sono i consiglieri comunali del gruppo che rappresentano.
5. I membri delle Commissioni sono designati dai rispettivi gruppi politici presenti in Consiglio comunale, entro 30 giorni dall'insediamento dello stesso.
6. Ogni commissario può farsi sostituire nelle sedute delle commissioni permanenti da un altro consigliere del suo gruppo.

ART. 5 – PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

1. Ciascuna Commissione permanente ha un Presidente ed un Vice Presidente eletti dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti espressi da ciascun componente con le modalità di cui all'art. 4 - 4° comma.
2. Non sono eleggibili a Presidente coloro che già ricoprono la carica di Presidente o di Vice Presidente di altre Commissioni Consiliari.
3. Il Sindaco non può presiedere le commissioni permanenti.
4. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente ha luogo nella prima riunione della Commissione, convocata dal presidente del Consiglio comunale entro 20 giorni dalla costituzione della Commissione stessa.

ART. 6 – COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni sono costituite dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le indicazioni fornite dai rispettivi gruppi che provvedono altresì a proporre eventuali surroghe o sostituzioni.
2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale sulla composizione delle Commissioni Consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 7 – SEGRETERIA E VERBALI DELLE RIUNIONI

1. Funge da segretario un dipendente comunale designato dal Segretario Generale.
2. Il segretario redige il verbale della seduta, copia del quale è trasmessa ai commissari, ai capigruppo, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed al Segretario Generale.
3. Il verbale viene redatto in forma sintetica. Qualora un commissario chieda che il proprio intervento venga riportato integralmente dovrà presentare il relativo testo scritto entro il termine della seduta.
4. Per i servizi di segreteria, le commissioni fanno capo ad un apposito ufficio che è a loro disposizione presso la segreteria generale.
5. Qualora la seduta si protragga oltre l'orario di lavoro previsto per il dipendente comunale designato, le funzioni di segretario verranno svolte dal Presidente o da un commissario da lui delegato.

ART. 8 – PARTECIPAZIONE E PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Alle commissioni possono partecipare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non facenti parte delle stesse, senza diritto di voto.
2. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche. Il Presidente dispone che i lavori della Commissione avvengano a porte chiuse qualora la pubblicità dell'adunanza possa ledere il diritto alla riservatezza di persone o enti o qualora possa comportare la diffusione di notizie da mantenere riservate nell'interesse del Comune.

ART. 9 – CONVOCAZIONE

1. Le Commissioni sono convocate dal loro Presidente a mezzo di avviso scritto recapitato ai commissari almeno tre giorni prima della data di riunione. Nel computo dei termini si osserva quanto disposto dall'art. 2963 del codice civile.
2. In caso di urgenza, la Commissione può essere convocata entro 24 ore dal recapito dell'avviso scritto.
3. L'avviso di convocazione indica gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione.
4. La convocazione delle commissioni, ad eccezione di quelle in via d'urgenza per le quali vale il disposto del comma 1, è fatta tramite posta elettronica ai consiglieri che hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione di tale procedura. Sarà cura del consigliere comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza ogni variazione.
5. Le Commissioni si riuniscono ogni qualvolta lo ritenga necessario il loro Presidente e quando ne fanno richiesta scritta e motivata:
 - a) il Sindaco;
 - b) l'Assessore competente in materia;
 - c) un terzo dei commissari effettivi;
 - d) il presidente del Consiglio comunale

ART. 10 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. La riunione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di commissari che, in totale, rappresentino almeno la maggioranza dei consiglieri comunali.
2. Se, trascorsi 20 minuti dall'ora di convocazione non viene raggiunto il quorum, il Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere anziano, dichiara deserta la seduta.

ART. 11 – ASSEMBLEE PUBBLICHE – INCONTRI CONOSCITIVI

1. E' facoltà delle Commissioni di svolgere assemblee pubbliche o incontri conoscitivi con rappresentanti di categorie e/o istituzioni cittadine, anche su richiesta delle stesse.
2. In quest'ultimo caso la richiesta degli organismi cittadini dovrà pervenire al Presidente della Commissione almeno 10 giorni prima della data proposta.
3. E', comunque, sempre data facoltà al Presidente, sentiti i commissari, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale, di fissare una diversa data di riunione.

4. Nel caso di assemblee pubbliche, ne viene data notizia al pubblico mediante la stampa locale e/o manifesti.

ART. 12 – COORDINAMENTO LAVORO COMMISSIONI

1. Al fine del coordinamento del lavoro delle Commissioni di cui all'art. 1, i capigruppo, d'intesa con il Sindaco ed il Presidente del Consiglio comunale, possono promuovere riunioni coi Presidenti delle Commissioni.
2. Dette riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio comunale o suo delegato.

ART. 13 – DECADENZA

1. Le commissioni decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale che le ha espresse.

ART. 14 – NORMA TRANSITORIA

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 4 - 5° comma è ridotto a 5 giorni dalla data di approvazione del regolamento stesso.